



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI,
IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e, in particolare, l'articolo 6 che prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con gli altri Ministri interessati, le Regioni e le Amministrazioni competenti, stipula un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, CIS) che destina le risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione (di seguito, FSC) di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, CIPE), e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 9-bis;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e, in particolare, l'articolo 1, commi 177 e 178;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto, in particolare, l'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, che, al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, prevede a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2 del medesimo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

articolo, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 9-*bis*, che introduce disposizioni in materia di *governance* per la programmazione e la gestione degli interventi di coesione territoriale, incluse le modalità di attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS);

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2023, n. 134, e, in particolare, l'articolo 1, che introduce misure di semplificazione e revisione della *governance* per l'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, nonché l'articolo 6, recante modifiche all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, nella parte in cui prevede che entro 60 giorni dalla ricognizione di cui al comma 1 dello stesso articolo, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, recante «Nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. Tommaso Foti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, recante «Conferimento dell'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione al Ministro senza portafoglio on. Tommaso Foti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente delega al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023, con il quale, in attuazione del comma 2 del predetto articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la data del 1° dicembre 2023 a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, oltre alle unità di personale, nonché si modifica l'articolo 24-*bis* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, definendo compiti e attribuzioni del Dipartimento;

Visto il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 23 novembre 2023, recante l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Vista la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2011, n. 80;

Visti i seguenti contratti istituzionali di sviluppo infrastrutturali: DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE/TARANTO stipulato in data 2/8/2012; DIRETTRICE FERROVIARIA SALERNO-REGGIO CALABRIA stipulato in data 18/12/2012, DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO stipulato in data 28/02/2013, DIRETTRICE STRADALE SASSARI-OLBIA stipulato in data 6/03/2013;

Visti i seguenti contratti istituzionali di sviluppo territoriali: CIS TARANTO approvato in data 30/12/2015 (Delibera CIPE n. 10/2018, Delibera CIPE n. 85/2021), CIS VENTOTENE approvato in data 03/08/2017 (Delibera CIPE n.3/2016); CIS MATERA, approvato in data 26/09/2017 (Delibera CIPE n. 2/2017), CIS FOGGIA – CAPITANATA approvato in data 13/08/2019 (Delibera CIPE n. 26/2019), CIS MOLISE approvato in data 11/10/2019 (Delibera CIPE n. 27/2019), CIS COSENZA - CENTRO STORICO approvato in data 04/02/2021 (Delibera CIPE n.10/2018), CIS PALERMO CENTRO STORICO approvato in data 05/07/2021 (Delibera CIPE n.10/2018), CIS AREE SISMA "CRATERE CENTRO ITALIA" approvato in data 14/09/2021 (Delibera CIPESS n. 66/2021), CIS NAPOLI CENTRO STORICO approvato in data 15/10/2021 (Delibera CIPE n.10/2018), CIS TERRA DEI FUOCHI approvato in data 26/01/2022 (Delibere CIPESS n. 2/2022 e n. 32/2022), CIS VESUVIO - NAPOLI – POMPEI approvato in data 17/05/2022 (Delibera CIPESS n. 29/2022), CIS CALABRIA "SVELARE BELLEZZA" approvato in data 21/06/2022 (Delibera CIPESS n. 30/2022), CIS BRINDISI - LECCE - COSTA ADRIATICA approvato in data 28/06/2022 (Delibera CIPESS n. 31/2022), CIS ROMA approvato in data 06/07/2022 (Delibera CIPESS n. 33/2022), CIS "VOLARE" approvato in data 03/10/2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vista la ricognizione svolta dal Dipartimento sui CIS, volta a verificare lo stato di avanzamento e a individuare le criticità nell'attuazione degli stessi, conclusasi il 31 luglio 2024, come previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, all'esito della quale risulta che nell'ambito dei CIS territoriali sono stati rilevati, al 31/7/2024, 672 interventi per un finanziamento complessivo FSC pari a di 3.052 milioni di euro con impegni pari al 31 per cento e pagamenti pari al 12 per cento;

Considerata la necessità di assicurare, mediante la revisione della *governance* istituzionale dei contratti istituzionali di sviluppo e delle relative modalità attuative, una più efficiente gestione delle risorse ad essi assegnate, un maggiore coordinamento delle attività dei diversi soggetti coinvolti ed una loro maggiore responsabilizzazione, nonché la necessità di ottimizzare e rendere omogenea la *governance* dei CIS in essere, individuando un livello decisionale amministrativo e definire modalità uniformi per la sottoscrizione dei nuovi CIS;

Considerata la necessità di prevedere, in relazione ai contratti istituzionali di sviluppo infrastrutturali e ad alcuni contratti istituzionali di sviluppo territoriali in fase più avanzata ovvero ascrivibili alla competenza prevalente di un'unica Amministrazione centrale, modalità di realizzazione semplificate, anche mediante l'attribuzione ai soggetti beneficiari della responsabilità diretta nell'attuazione degli interventi;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

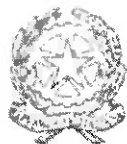
ART. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «CIS»: il contratto istituzionale di sviluppo, come disciplinato dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'articolo 1, comma 178, lettera g), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) «CIS infrastrutturali»: i contratti istituzionali di sviluppo relativi alle direttrici ferroviarie Napoli-Bari-Lecce/Taranto, Salerno-Reggio Calabria e Messina-Catania-Palermo nonché il CIS relativo alla direttrice stradale Sassari-Olbia, che hanno ad oggetto opere infrastrutturali di carattere strategico di interesse nazionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

c) «CIS territoriali»: i restanti CIS, richiamati in premessa, che hanno ad oggetto una pluralità di interventi funzionali a un unico obiettivo, o comunque accomunati dal fatto di essere attuati in uno specifico territorio;

d) «Dipartimento»: il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) «beneficiari»: organismi pubblici o privati responsabili dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni e destinatari delle risorse.

ART. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il presente decreto disciplina la *governance* istituzionale e le modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), al fine di creare condizioni favorevoli in termini amministrativi per consentire, nelle aree interessate dai CIS, lo sviluppo dei territori.

2. Il presente decreto definisce, in particolare:

a) le modalità semplificate di attuazione degli interventi facenti parte dei CIS già sottoscritti per i quali, alla luce della ricognizione eseguita, non sussiste più l'interesse alla concertazione interistituzionale;

b) le modalità per la definizione del contenuto dei CIS e della relativa sottoscrizione;

c) le misure di organizzazione dei CIS;

d) le misure attuative dei CIS.

ART. 3.

(Modalità di attuazione semplificate)

1. Al fine di agevolare la loro conclusione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attuati dai rispettivi beneficiari gli interventi inseriti nei CIS infrastrutturali, nonché gli interventi inseriti nei CIS territoriali di seguito indicati:

a) CIS Matera, approvato in data 26/09/2017 (Delibera CIPE n. 2/2017);

b) CIS COSENZA - CENTRO STORICO approvato in data 04/02/2021 (Delibera CIPE n.10/2018);

c) CIS PALERMO CENTRO STORICO approvato in data 05/07/2021 (Delibera CIPE n.10/2018) ;

d) CIS NAPOLI CENTRO STORICO approvato in data 15/10/2021 (Delibera CIPE n.10/2018)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai CIS sopra richiamati non si applicano le disposizioni di *governance* di cui agli articoli da 6 a 9 del presente decreto.

3. Rimangono fermi gli obblighi di monitoraggio a cura dei soggetti attuatori. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento emana apposite linee guida per disciplinare gli adempimenti di monitoraggio.

4. Le procedure di trasferimento delle risorse seguono le ordinarie modalità previste da ciascuna fonte di finanziamento, ivi incluse eventuali necessità di rimodulazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento emana apposite linee guida per garantire la continuità dei trasferimenti.

5. Le economie definitivamente accertate, rinvenienti da interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 e 2014-2020 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ritornano nelle disponibilità del medesimo Fondo.

ART. 4.

(Contenuto dei contratti istituzionali di sviluppo)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i CIS sono finalizzati alla realizzazione di interventi o programmi di interventi finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. I CIS possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie previste all'articolo 14 del citato codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora si tratti di interventi complementari a interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie.

2. Il CIS individua, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio, le risorse già assegnate e disponibili per la realizzazione degli interventi e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo altresì le condizioni di definanziamento, anche parziale, degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di quanto previsto dalla disciplina nazionale ed europea. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il CIS definisce le attività che sono eseguite dai predetti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine, obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza.

ART. 5.

(Modalità di definizione dei contratti istituzionali di sviluppo)

1. Il CIS è promosso dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione o dalle Amministrazioni, centrali o regionali, titolari degli interventi. In relazione all'utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione può individuare gli interventi di notevole complessità ovvero gli interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, per la cui realizzazione, anche in deroga alle soglie di valore previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 88 del 2011, è necessario procedere alla sottoscrizione del CIS.

2. Sono parti necessarie del CIS, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministero dell'economia e delle finanze, gli altri Ministeri interessati, le Regioni e le altre amministrazioni pubbliche competenti in relazione agli interventi ovvero al programma d'interventi inseriti nel CIS.

3. Il Dipartimento provvede, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a ricevere e a istruire, in collaborazione con tutte le amministrazioni interessate, le proposte finalizzate alla definizione del CIS. L'elaborazione del CIS avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate o enti territoriali interessati, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei.

ART. 6.

(Misure di organizzazione e funzionamento)

1. Gli organi di governo del CIS sono i seguenti:

- a) il Tavolo istituzionale permanente del CIS;
- b) il Comitato di attuazione e di sorveglianza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

c) il Responsabile unico del contratto.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 88 del 2011, il Dipartimento esercita attività di vigilanza sul CIS, secondo le modalità definite all'articolo 10 del presente decreto.

3. Ai componenti degli organi collegiali e individuali di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 7.

(Tavolo istituzionale permanente del CIS)

1. Il Tavolo istituzionale permanente del CIS, di seguito «Tavolo», è l'organismo di concertazione istituzionale tra tutte le amministrazioni sottoscrittrici del CIS.

2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, o un suo delegato, e ha il compito di:

a) deliberare modifiche o integrazioni del CIS, nel limite della dotazione finanziaria a esso assegnata;

b) decidere l'eventuale definanziamento degli interventi previsti dal CIS ovvero attivare eventuali poteri sostitutivi sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato di attuazione e di sorveglianza.

3. Al Tavolo partecipano il Responsabile unico del contratto, i referenti delle parti contraenti, nonché il Capo del Dipartimento, o un suo delegato.

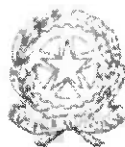
4. Le funzioni di segreteria tecnica del Tavolo sono assicurate dal Dipartimento, che vi provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Presidente del Tavolo può attivare una procedura di consultazione scritta dei sottoscrittori, che si esprimono entro dieci giorni dalla data di avvio della consultazione. In caso di mancata espressione entro il termine di cui al primo periodo, il parere si intende acquisito favorevolmente.

ART. 8.

(Comitato di attuazione e di sorveglianza)

1. Il Comitato di attuazione e di sorveglianza, di seguito «CAS», è presieduto dal Responsabile unico del contratto ed è composto dai referenti tecnico-amministrativi nominati da ciascuna delle parti sottoscrittrici del CIS, nell'ambito delle proprie strutture. Al fine di assicurare il funzionamento del Comitato, ciascuna parte sottoscrittrice nomina un componente effettivo e un componente supplente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Il CAS si riunisce di norma semestralmente e, ove necessario, su convocazione del Responsabile unico del contratto, anche su istanza dei rappresentanti che lo costituiscono. In ogni caso, il Responsabile unico del contratto può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del CAS che si esprimono entro dieci giorni dalla data di avvio della consultazione. In caso di mancata espressione entro il termine di cui al secondo periodo, il parere si intende acquisito favorevolmente.

3. Le funzioni di segreteria tecnica del CAS sono assicurate dal Dipartimento, che vi provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il CAS provvede, in particolare, a:

- a) verificare lo stato di attuazione degli interventi del CIS;
- b) esaminare e approvare le eventuali modifiche e le rimodulazioni dei finanziamenti assentiti, ferma restando l'attribuzione ai singoli beneficiari individuati;
- c) esaminare e approvare le proposte di utilizzo delle economie pervenute al Responsabile unico del contratto da parte dei beneficiari;
- d) esaminare e approvare la relazione annuale elaborata a cura del Responsabile unico del contratto;
- e) esaminare gli eventuali ritardi e le inadempienze da sottoporre al Tavolo, su istanza delle Parti o su segnalazione del Dipartimento, per la proposta di definanziamento dei beneficiari ovvero per l'attivazione di poteri straordinari e sostitutivi di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto.

ART. 9.

(Responsabile unico del contratto)

1. Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione nomina, sentito il Tavolo e con proprio provvedimento, il Responsabile unico del contratto, di seguito «RUC».

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, si procede alla nomina del RUC dei CIS già sottoscritti.

3. Il RUC, anche con il supporto del Dipartimento, garantisce l'attuazione del CIS. In particolare, il RUC provvede ad effettuare un'azione di costante monitoraggio finanziario e procedurale finalizzato, tra l'altro, ad accertare la necessità di riprogrammazione o la revoca dei finanziamenti, e in particolare provvede a:

- a) dare impulso all'attuazione attraverso il confronto con i destinatari delle risorse e con le amministrazioni pubbliche interessate;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

b) interfacciarsi con referenti delle amministrazioni sottoscrittrici per la risoluzione delle criticità;

c) convocare e coordinare i lavori del CAS;

d) predisporre e presentare al Dipartimento la relazione annuale sullo stato di attuazione del contratto, entro il 30 aprile di ogni anno;

e) garantire la trasmissione dei dati ai Sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, validare i dati e rilasciare il nulla osta al rimborso delle risorse ai beneficiari;

f) rendere disponibile ogni informazione riferita all'attuazione del CIS e dei singoli interventi, con particolare riguardo alle ipotesi di annullamento, di sostituzione o di rimodulazione di interventi, e ai presupposti legittimanti l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto.

ART. 10.

(Funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, attività di monitoraggio e di supporto tecnico)

1. Il Dipartimento assicura il monitoraggio dei CIS, segnalando al CAS ovvero al Tavolo istituzionale le situazioni per le quali sussistono i presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, il Dipartimento può avvalersi, stipulando apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2023, dell'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A..

ART. 11.

(Vincoli di attuazione e misure di accelerazione)

1. Fermi restando i vincoli sul conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, eventualmente indicate nelle delibere CIPESS di finanziamento dei CIS, in relazione ai CIS già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto e finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Dipartimento, in ragione della proroga di cui all'articolo 13, comma 2, entro il 31 marzo 2025 procede



Presidenza del Consiglio dei Ministri

al riscontro sul sistema nazionale monitoraggio dello stato di avanzamento progettuale al 31 dicembre 2024 degli interventi finanziati dai CIS. L'esito di tale ricognizione viene trasferita dal Dipartimento ai RUC dei CIS, così come individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, entro 30 giorni dalla nomina di questi ultimi. Qualora un intervento risulti non avviato, entro i successivi sessanta giorni, il RUC procede ad accertare le cause del mancato avvio dell'intervento e la effettiva possibilità di risoluzione delle medesime, nonché il permanere dell'interesse pubblico sulla realizzazione dello stesso, dandone comunicazione al Dipartimento. All'esito di tale accertamento, il RUC procede ad avviare le necessarie azioni correttive, ivi inclusa la richiesta al CAS di attivazione dei poteri sostitutivi, o di riprogrammazione delle risorse.

2. Il Dipartimento presenta annualmente al CIPESS una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi ricompresi nei CIS con particolare riferimento all'individuazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e al conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nel rispetto degli eventuali termini indicati dalle delibere del CIPESS.

ART. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il CIS può avere a oggetto esclusivamente interventi già destinatari di risorse disponibili sulla base della legislazione vigente alla data di sottoscrizione del CIS medesimo.

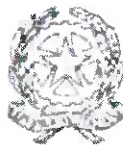
ART. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025. Entro il 31 marzo 2025 si provvede, ove necessario, ad adeguare alla disciplina di cui al presente decreto i CIS già sottoscritti alla data di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Fino al 31 marzo 2025, il Dipartimento conserva il ruolo di RUC di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 60 del 2024.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto verrà trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

Roma, **9 GEN. 2025**

on. Tommaso Foti

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE**

**UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO E ANNOTATO AL N. 255/2025

Roma, 24/01/2025

IL REVISORE

IL DIRIGENTE